

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PATTO DI SVILUPPO DEL DISTRETTO

Il Patto di Sviluppo è il documento programmatico che deve descrivere l'aggregazione distrettuale o metadistrettuale individuando il settore di produzione specifico, e illustrare i contenuti delle azioni che l'eligendo Distretto o Metadistretto si propone di attuare nel triennio di vigenza per lo sviluppo della propria realtà produttiva.

IL PATTO

Il Patto può essere redatto nei modi e nelle forme che i soggetti sottoscrittori del medesimo riterranno più conveniente adottare. Lo stesso dovrà, comunque, allo scopo del positivo riconoscimento, contenere i seguenti elementi:

1. la **denominazione precisa del Distretto o del Metadistretto**, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente. Precisato che ai patti di sviluppo possono aderire tutte le imprese venete appartenenti alla medesima filiera produttiva, per il Distretto la **localizzazione territoriale** (provinciale o locale) potrà essere indicata nella denominazione, ma non costituirà comunque titolo di priorità, dal momento che i Distretti potranno anche autodefinirsi genericamente "veneti" nel caso la loro rappresentatività sia in **almeno 3 delle 7 province venete**; per il Metadistretto la rappresentatività del coinvolgimento di imprese presenti in almeno 4 delle 7 province venete risulta essere elemento imprescindibile;
2. una **relazione esaustiva sulla realtà produttiva del Distretto o Metadistretto**, che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, delle esportazioni e delle importazioni, dell'occupazione attuale e tendenziale, del fattivo coinvolgimento di enti locali o di autonomie funzionali all'interno dell'aggregazione di Distretto o Metadistretto, l'elevata integrazione produttiva rilevabile dall'analisi delle catene di fornitura, nonché quant'altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;
3. una **descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità**, che rilevino le problematiche e ne evidenzino le linee di azione che si intende necessario seguire per sostenere e sviluppare il Distretto o il Metadistretto;
4. una descrizione specifica della **capacità di innovazione dei prodotti o dei processi**, della presenza di imprese leader, dell'eventuale presenza di brevetti registrati dalle imprese appartenenti al Distretto o Metadistretto, o della presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;
5. un **programma quanto più possibile dettagliato di azioni** (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, etc.), individuando puntualmente le denominazioni di quelle tra queste che potranno trovare eventuale sostegno tramite cofinanziamento regionale, che il Distretto o il Metadistretto intende intraprendere attraverso il Patto di sviluppo nel triennio di programmazione;
6. un **piano finanziario di massima**, che quantifichi le azioni del Patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, che identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il Distretto intende mettere a disposizione e che individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori si impegnano ad assicurare, e la quota di cofinanziamento prevista quale contributo pubblico.

L'ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Al Patto dovrà essere allegato, da parte del Rappresentante il Patto di sviluppo, un **elenco dettagliato dei sottoscrittori**, con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:

- ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
- numero di codificazione dell'attività lavorativa (ISTAT);
- dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese,
- sintetica descrizione dell'attività svolta;
- numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di collaborazione a progetto al momento dell'adesione al Patto;
- tutte le adesioni dei singoli sottoscrittori il Patto firmate in originale con autentica secondo le prescrizioni di legge.

Le adesioni, pena la non ricevibilità delle stesse, dovranno contenere esplicita dichiarazione di approvazione e adesione al Patto di sviluppo e alla progettualità contenuta nel programma triennale di attività indicato e precisa individuazione del Rappresentante del Patto di Sviluppo; analogamente si considerano valide anche le adesioni sottoscritte precedentemente il 1 marzo 2006 nel rispetto della L.R. 8/2003, purchè gli aderenti siano attivamente informati delle prescrizioni previste dalla novellazione della legge suddetta; in particolare (art. 16) che il Patto dovrà contenere, pena la non ammissibilità, le modalità di accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il distretto o metadistretto medesimo”.

Il Patto di sviluppo dovrà essere sottoscritto con firma autografa per i **Distretti Produttivi**:

- dai legali rappresentanti di almeno **100 (cento) imprese** aventi sede operativa sul territorio della Regione del Veneto, che impieghino **almeno 1000 (mille) addetti** complessivamente;
- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d), e), f) della succitata L.R. e successive modificazioni.

Gli Enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi Enti.

Il Patto di sviluppo dovrà essere sottoscritto con firma autografa per i **Metadistretti Produttivi**:

- dai legali rappresentanti di almeno **250 (duecentocinquanta)** imprese aventi sede operativa sul territorio della Regione del Veneto, che impieghino almeno **5000 (cinquemila) addetti complessivamente**;
- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d), e), f) della L.R. n. 8/2003 e successive modificazioni.

Gli Enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi Enti.

I Patti di Sviluppo accompagnati da tutte le adesioni sottoscritte in originale da parte degli aderenti con data non antecedente i 180 giorni dalla data di presentazione del Patto di Sviluppo da parte del Rappresentante medesimo, alla Camera di Commercio di riferimento dovranno pervenire entro il termine stabilito dalla legge pena la non ricevibilità del patto di sviluppo da parte delle Camere di Commercio.

IL RAPPRESENTANTE DEL PATTO DI SVILUPPO E LE TEMPISTICHE

Il Patto dovrà contenere al proprio interno l'**individuazione nominativa** della persona denominata **Rappresentante del Patto di Sviluppo**, con la sua esplicita accettazione, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dalla succitata L. R. e successive modificazioni.

Il documento così redatto, definito "Patto per lo Sviluppo del Distretto....." ovvero "Patto per lo Sviluppo del Metadistretto....." dovrà essere presentato dal Rappresentante del Distretto:

- alla **Camera di Commercio** nel territorio della quale ha sede il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto;
- **all'Amministrazione della Provincia**, o delle Province, nel territorio delle quali hanno sede operativa i soggetti sottoscrittori del Patto;

entro e non oltre il **31 gennaio di ogni anno.**

Documenti consegnati oltre tale data saranno dichiarati non ricevibili al fine dell'iter di riconoscimento.

REQUISITI PRIMARI E SECONDARI

La Camera di Commercio dovrà attribuire particolare rilevanza:

- alla rispondenza degli obiettivi del Patto alle finalità stesse della Legge di riferimento;
- al grado di innovazione delle azioni proposte dal Patto, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi;
- alla presenza, all'interno del Patto, di aziende leader nel settore di riferimento;
- al numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del Patto;
- all'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione all'interno del Distretto o Metadistretto;
- alla presenza, all'interno del Patto, di istituzioni formative specifiche o di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

Premesso che i requisiti quantitativi (numero minimo di imprese e di addetti totali) costituiscono condizione indispensabile per la riconoscibilità dello status di Distretto o Metadistretto, le Camere di Commercio valutano le imprese da considerarsi coerenti con la filiera produttiva individuata dal Patto di sviluppo ed evidenziano il numero effettivo delle stesse e di conseguenza di addetti da considerare ai fini del riconoscimento richiesto.

In secondo luogo, si dispone che i requisiti qualitativi vengano assunti e utilizzati dalle Camere di Commercio e dalle Province per la valutazione dei Patti presentati dagli eligendi Distretti produttivi e Metadistretti.